

## **ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE INTEGRATA PER IL PAESAGGIO E LA VAS DEL COMUNE DI CAPURSO. APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE AGGIORNATO SECONDO LO SCHEMA PREDISPOSTO DALLA REGIONE PUGLIA CON DGR N. 965/2017.**

**Visto** il D. Lgs. 24 gennaio 2004 n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e, in particolare, il combinato disposto degli artt. 159 e 146, comma 6, in base ai quali la funzione attinente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica viene ordinariamente assegnata alla Regione che può delegarla ad altri Enti per i rispettivi territori (forme associative e di cooperazione fra enti locali, ovvero Comuni) a condizione che verifichi la sussistenza, in capo all’ente delegato, di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia;

**Visto** l’art. 7 della Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20 e ss.mm.ii. con cui la Regione Puglia ha previsto la delega ai Comuni per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica e in particolare il comma 3, lett. a) che prevede, nei casi non elencati al comma 1 dello stesso articolo, che il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è delegato *ai comuni con popolazione non inferiore a diecimila abitanti, che hanno facoltà di associarsi secondo le disposizioni del titolo II, capo V del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali) e dell’articolo 3 della legge regionale 1 agosto 2014, n. 34 (Disciplina dell’esercizio associato delle funzioni comunali), al fine dell’esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia paesaggistica, per mezzo di un unico ufficio, nonché di un’unica commissione locale per il paesaggio;*

**Visto** l’art. 8 della L.R. Puglia n. 20/2009 con cui sono stabilite disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il Paesaggio ai sensi dell’art. 148 del Codice stesso;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2273 del 24/11/2009, pubblicata sul BURP n. 203 del 17/12/2009, avente ad oggetto “Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica – scientifica per l’esercizio delle funzioni paesaggistiche”;

**Visto**, in particolare, l’allegato A) della sopra citata deliberazione di Giunta Regionale avente ad oggetto “Criteri per la verifica, nei soggetti delegati all’esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico – scientifica stabiliti dall’art. 146, comma 6 del D. Lgs 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.”;

**Vista** la L.R. n° 19 del 10/04/2015, approvata dal Consiglio Regionale il 27 marzo 2015 e pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Puglia n. 53, Supplemento del 15/04/2015, che ha come oggetto: “Modifiche alla Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 (Norme per la pianificazione paesaggistica)” e la L.R. n. 28 del 26/10/2016 pubblicata sul BUR Puglia il 28/10/2016, che hanno modificato il contenuto degli articoli 7 e 8 della L.R. 20/2009;

### **Rilevato**

- ✓ che gli Enti Delegati devono adeguare i Regolamenti comunali vigenti in materia di Commissione Locale per il Paesaggio alle disposizioni dell’ art. 8 della L.R. Puglia n. 20/2009, così come previsto dal comma 9 del precitato articolo;

- ✓ che le Commissioni locali per il paesaggio in carica alla data di entrata in vigore dell'art. 8 della L.R. Puglia n. 20/2009 e s.m.i. esercitano i compiti e le funzioni loro spettanti sino alla naturale scadenza dell'organo, così come previsto dal comma 11 del precitato articolo;

### **Considerato**

- ✓ che il Comune di Capurso risulta essere Ente Delegato al rilascio di autorizzazioni, accertamenti e pareri delegati a norma di quanto previsto dalla L.R. Puglia n. 20/2009 e s.m.i. giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. 241 del 08/03/2016 e che da tale data risulta operante la Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS all'uopo nominata;
- ✓ che ai sensi dell'art. 8, co. 4 della L.R. Puglia n. 20/2009, la Commissione dura in carica non oltre tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta e che, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, le Commissioni Locali per il Paesaggio in scadenza sono prorogate sino alla nomina del nuovo organo e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni;

**Tenuto conto** che la Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS del Comune di Capurso ha esercitato le proprie funzioni per il periodo di tre anni e che si rende necessaria la nomina di una nuova Commissione attraverso la pubblicazione di idoneo avviso, ai fini del rilascio della delega da parte della Regione Puglia;

### **Dato atto**

- ✓ che la Regione Puglia ha disciplinato il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio con le modifiche apportate all'art. 8 della L.R. Puglia n. 20/2009, dalla L.R. Puglia n. 19/2015 e dalla L.R. Puglia n. 28/2016;
- ✓ che la Regione Puglia, con la DGR n. 965 del 13/06/2017 pubblicata sul BUR Puglia n. 77 del 30/06/2017, ha emanato indirizzi agli enti delegati per l'adozione e/o modifica dei regolamenti per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio, dal carattere non vincolante, ma quale strumento di ausilio all'esercizio delle funzioni delegate e ha predisposto ed approvato, per gli stessi enti delegati, uno schema di regolamento per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio, in conformità alle previsioni della L. R. n. 20/2009;

**Atteso** che il Comune di Capurso intende nominare la nuova Commissione Locale per il Paesaggio e la VAS ed aggiornare il proprio regolamento comunale per l'istituzione, la composizione e il funzionamento della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS secondo lo schema fornito dalla Regione Puglia ed approvato con la DGR n. 965 del 13/06/2017, fermo restando la possibilità di stabilire ulteriori disposizioni di dettaglio all'interno del regolamento, così come disposto dall'art. 8, co. 7 della L.R. Puglia n. 20/2009;

**Visto**, che la L.R. 44/2012 “Disciplina regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica”, all'articolo 4: “Attribuzione ed esercizio della competenza per la VAS”, ha delegato ai Comuni l'esercizio, emanato con D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'articolo 8 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti rivenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi previsti dall'articolo 3 della stessa legge, in attuazione delle previsioni del D.Lgs. 152/2006;

**Visto**, che la L.R. 44/2012 all'art.4 comma 4, nell'esercizio della delega prevede che i Comuni devono garantire il soddisfacimento dei requisiti di cui al comma 1 dello stesso articolo e che

l'attribuzione delle deleghe avviene, su istanza del Comune, con atto formale della Giunta regionale su proposta dell'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale;

**Visto** che la sopracitata legge è stata modificata ed integrata dalla Regione Puglia con la Legge 12 febbraio 2014, n. 4 "Semplificazioni del procedimento amministrativo. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 12 aprile 2011, n. 11 (Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale), alla Legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica) e alla Legge Regionale 19 luglio 2013, n. 19 (Norme in materia di riordino degli organismi collegiali operanti a livello tecnico-amministrativo e consultivo e di semplificazione dei procedimenti amministrativi);

**Considerato** il Regolamento regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44" che ha disciplinato nel dettaglio le procedure VAS dei piani urbanistici comunali;

### **Ritenuto**

- ✓ che in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, co. 4 della L.R. Puglia n. 20/2009 recante: *"Per esercitare le funzioni delegate, gli enti territoriali e le varie forme associative devono istituire la commissione locale del paesaggio di cui all'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia come previsto dall'articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004"*, il Comune di Capurso, vista la sua pianta organica possiede funzionari in grado di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia, estendendo tale principio anche alle procedure di V.A.S., attraverso l'individuazione e la nomina di differenti responsabili per i due distinti procedimenti ai sensi dell'art. 5 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;
- ✓ che, in ottemperanza a quanto previsto dall' art. 4, comma 1, lett. a) della L.R. 44/2012, il Comune di Capurso, vista la sua pianta organica possiede funzionari in grado di garantire la separazione tra autorità procedente e autorità competente, anche se autorità competente e autorità procedente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;
- ✓ di poter esercitare, in attuazione del sopra citato art. 4 della L.R. 44/2012, la delega delle competenze in materia di VAS con il supporto dell'organo consultivo individuato nella Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e per la VAS costituita da componenti selezionati tramite avviso pubblico con valutazione dei curricula;
- ✓ di poter individuare quale Autorità Competente per le procedure in materia di VAS il Settore Sviluppo del Territorio - Servizio Ambiente, limitatamente ai piani e programmi che sono approvati in via definitiva dai comuni, sia per i procedimenti afferenti al Settore Assetto del Territorio, sia per i procedimenti afferenti al Settore Lavori Pubblici;

**Vista** la Legge 241/1990 e s.m.i.;

**Visto** il D. Lgs. 42/2004;

**Vista** la Legge Regionale 7 ottobre 2009 n. 20;

**Vista** la Legge Regionale 10 aprile 2015 n. 19;

**Vista** la Legge Regionale 26 ottobre 2016 n. 28;

**Vista** la L.R. n. 44 del 14.12.2012;

**Vista** la L.R. n. 4 del 12.02.2014;

**Visto** il Regolamento regionale n. 18 del 09/10/2013;

**Visto** lo Statuto Comunale;

**Visti** i pareri resi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49, 1° comma, del D.lgs., n.267/2000:

## **SI PROPONE**

per tutto quanto in narrativa premesso che qui s'intende integralmente richiamato e riportato:

1. **di approvare** il Regolamento Comunale per l'istituzione, la composizione ed il funzionamento della Commissione locale integrata per il Paesaggio e per la Valutazione Ambientale Strategica, aggiornato secondo lo schema predisposto per gli enti delegati dalla Regione Puglia e approvato con DGR n. 965 del 13/06/2017, che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8, co. 9 della L.R. Puglia n. 20/2009;
2. **di dare atto** che il nuovo Regolamento Comunale per l'istituzione, la composizione ed il funzionamento della Commissione locale integrata per il Paesaggio e per la Valutazione Ambientale Strategica adeguato allo schema di cui alla DGR n. 965/2017, sostituisce il regolamento previgente approvato con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 14/10/2015;
3. **di prendere atto** che, ai sensi dell'art. 8, co. 4 della L.R. Puglia n. 20/2009, la Commissione dura in carica non oltre tre anni e i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta e che, ai sensi del comma 10 del medesimo articolo le Commissioni Locali per il Paesaggio in scadenza sono prorogate sino alla nomina del nuovo organo e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni;
4. **di prendere altresì atto** che la Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS del Comune di Capurso ha esercitato le proprie funzioni per il periodo di tre anni e che si rende necessaria la nomina di una nuova Commissione attraverso la pubblicazione di idoneo avviso, ai fini del rinnovo della delega da parte della Regione Puglia;
5. **di dare atto** che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 7, co. 4 della L.R. Puglia n. 20/2009 recante: *"Per esercitare le funzioni delegate, gli enti territoriali e le varie forme associative devono istituire la commissione locale del paesaggio di cui all'articolo 148 del d.lgs. 42/2004, assicurare l'adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche e garantire la differenziazione tra l'attività di tutela del paesaggio e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia come previsto dall'articolo 146, comma 6, del d.lgs. 42/2004"*, il Comune di Capurso, vista la sua pianta organica possiede funzionari in grado di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico – edilizia, estendendo tale principio anche alle procedure di V.A.S., attraverso l'individuazione e la nomina di differenti responsabili per i due distinti procedimenti ai sensi dell'art. 5 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

6. **di individuare**, a modifica di quanto stabilito con la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 14/10/2015, ai sensi dell'art. 146, comma 4 del D. Lgs. 42/2004, quale Responsabile del Procedimento in materia di Paesaggio il Capo Settore "Sviluppo del Territorio" del Comune di Capurso, nel caso di procedimenti per i quali il rilascio del titolo abilitativo sia di competenza del Settore "Assetto del Territorio" e nel caso di procedimenti per i quali il rilascio del titolo abilitativo sia di competenza del Settore "Lavori Pubblici";
7. **di individuare**, ai sensi dell'art. 146, comma 4 del D. Lgs. 42/2004, quale Responsabile del Procedimento in materia di Paesaggio il Capo Settore "Assetto del Territorio" del Comune di Capurso nel caso di procedimenti di competenza del Settore "Sviluppo del Territorio";
8. **di individuare** quale Autorità Competente nelle procedure di VAS ai sensi dell'art. 4 della L.R. 44/2012 e s.m.i., limitatamente ai piani e programmi che sono approvati in via definitiva dai Comuni, il Settore "Sviluppo del Territorio" nel caso di procedimenti afferenti al Settore "Assetto del Territorio" e nel caso di procedimenti afferenti al Settore "Lavori Pubblici";
9. **di individuare** quale Autorità Competente nelle procedure di VAS ai sensi dell'art. 4 della L.R. 44/2012 e s.m.i., limitatamente ai piani e programmi che sono approvati in via definitiva dai Comuni, il Settore "Assetto del Territorio" nel caso di procedimenti afferenti al Settore "Sviluppo del Territorio";
10. **di stabilire**, sia per i procedimenti relativi al Paesaggio e sia per i procedimenti relativi alla VAS, che, in caso di eventuali situazioni di incompatibilità da parte dell'Autorità Competente a svolgere tale ruolo, quest'ultimo sarà assunto dal restante Settore che non svolge la funzione di Autorità Procedente;
11. **di trasmettere** alla Regione Puglia Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione tutela e valorizzazione del paesaggio copia del presente provvedimento di approvazione del Regolamento Comunale per l'istituzione, la composizione ed il funzionamento della Commissione locale integrata per il Paesaggio e per la Valutazione Ambientale Strategica, aggiornato secondo lo schema predisposto per gli enti delegati dalla Regione Puglia con DGR n. 965 del 13/06/2017, con i nominativi dei singoli membri e i rispettivi curricula professionali oltre ad ogni variazione della composizione della commissione che si andranno a formalizzare tramite avviso pubblico;
12. **di trasmettere** alla Regione Puglia Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione autorizzazioni ambientali copia del presente provvedimento di approvazione del Regolamento Comunale per l'istituzione, la composizione ed il funzionamento della Commissione locale integrata per il Paesaggio e per la Valutazione Ambientale Strategica, aggiornato secondo lo schema predisposto per gli enti delegati dalla Regione Puglia con DGR n. 965 del 13/06/2017, con i nominativi dei singoli membri e i rispettivi curricula professionali oltre ad ogni variazione della composizione della commissione che si andranno a formalizzare tramite avviso pubblico;
13. **di demandare** al Settore Sviluppo del Territorio - Servizio Ambiente il compito di attuare tutte le procedure per la nomina della nuova Commissione Locale Integrata per Paesaggio e la VAS del Comune di Capurso e per il rinnovo della delega da parte della Regione Puglia all'esercizio delle funzioni previste dalla L.R. n. 20/2009, nel rispetto del Regolamento Comunale per l'istituzione, composizione e funzionamento della Commissione Locale

Integrata per il Paesaggio e per la Valutazione Ambientale Strategica che con la presente delibera viene aggiornato e approvato;

14. **di dichiarare**, stante l'urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma del D. Lgs. 267/2000.



Comune di  
**Capurso**  
Città Metropolitana di Bari

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA  
COMMISSIONE LOCALE INTEGRATA  
PER IL PAESAGGIO E LA VAS**

*Approvato con D.C.C. n. 39 del 14/10/2015  
Aggiornato secondo lo schema della DGR Puglia n. 965/2017  
con Deliberazione di Consiglio Comunale n..... del .....*

## **Art. 1 Costituzione**

1. È costituita la Commissione Locale Integrata per il Paesaggio, di seguito denominata per brevità "Commissione", ai sensi dell'art.148 del D. Lgs. n. 42/2004 (d'ora in poi "Codice") e dell'art. 8 della L.r. n.20/2009.  
La Commissione è opportunamente integrata per le procedure di delega della V.A.S. di piani e programmi secondo quanto previsto dalla L.R. Puglia n. 44/2012 come modificata dalla L.R. n. 04/2014 e dal R.R. n. 18/2013.
2. La Commissione svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del comune di Capurso.

## **Art. 2 Competenze**

1. Alla Commissione è attribuito il compito di esprimere pareri in relazione ai procedimenti indicati all'art. 8 della L.R. Puglia n. 20/2009. La Commissione esprime, nel termine perentorio di venti giorni dalla richiesta, pareri obbligatori non vincolanti in relazione ai procedimenti autorizzativi indicati nel PPTR e delegati agli enti competenti, per ogni tipologia di intervento di natura pubblica o privata, a eccezione dell'accertamento di compatibilità di cui agli articoli 167 e 181 del Codice e del parere di cui all'articolo 32 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47 e delle autorizzazioni e accertamenti di compatibilità paesaggistica per gli interventi ed opere di lieve entità soggetti a procedimento autorizzatorio semplificato di cui al D.P.R. 13 febbraio 2017, n.31.
2. Con riferimento all'esercizio della propria competenza tecnico-scientifica, i pareri riguardano esclusivamente le valutazioni in ordine alla compatibilità paesaggistica, con esclusione delle valutazioni di carattere urbanistico-edilizio.
3. La Commissione, inoltre, può:
  - a) effettuare sopralluoghi per verificare il reale stato dei luoghi;
  - b) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto.
4. Alla Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS è delegato l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS di cui all'art. 8 della L.R. n. 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva dai Comuni, nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli artt. 9 e seguenti della L.R. n. 44/2012 rinvenienti da provvedimenti di assoggettamento di piani o programmi di cui sopra. Nell'esercizio della delega devono essere garantiti i seguenti requisiti:
  - a) separazione dall'Autorità Procedente, condizione che si intende soddisfatta anche se l'Autorità Procedente e quella Competente sono diversi organi o articolazioni della stessa amministrazione;
  - b) adeguato grado di autonomia amministrativa;
  - c) opportuna competenza tecnica e amministrativa in materia di tutela, protezione e valorizzazione ambientale.
5. La Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS esercita inoltre le funzioni tecnico consultive in merito ai progetti soggetti a V.I.A. o a verifica di assoggettabilità a V.I.A. di competenza comunale, nonché soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale, ai sensi dell'art. 6 comma 3 della L.R.P. 12/04/2001 n. 11 e ss.mm.ii., limitatamente agli interventi di competenza comunale riportati negli elenchi A3 e B3 allegati alla stessa e ove richiesto.



### **Art. 3**

#### **Composizione**

1. La Commissione è composta da n. 4 membri e dagli eventuali membri supplenti selezionati a seguito di avviso pubblico o elenchi di esperti.
2. Fatto salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2 dell'art. 8 della L.R. Puglia n. 20/2009, i membri della Commissione devono essere in possesso di specializzazione universitaria ed esperienza almeno biennale in materie attinenti alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, alla pianificazione territoriale, all'archeologia e alle scienze geologiche, agrarie o forestali. *(La Commissione composta da un numero di membri superiori a tre deve includere una figura professionale priva di titolo universitario purchè sia documentata esperienza quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale)*
3. Il responsabile del procedimento partecipa ai lavori della Commissione senza diritto di voto e svolge funzioni di relatore. In assenza del parere di cui all'art. 2, comma 1°, o in caso di infruttuoso decorso del termine per la sua espressione, procede comunque sull'istanza.
4. Con apposito atto dirigenziale dell'ufficio competente si provvederà a designare un dipendente del servizio/settore competente per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante della Commissione Locale per il Paesaggio.
5. Considerata l'assenza nel territorio comunale di aree di cui all'art. 8, comma 2°, lett. c) della L.R. Puglia 25.6.2013, n.17, la Commissione non comprende il membro archeologo;
6. Considerato che l'attività della Commissione sarà integrata con la valutazione delle procedure in materia di VAS, almeno uno dei membri dovrà essere in possesso di documentata esperienza nella Valutazione Ambientale Strategica di Piani e Programmi e Valutazione di Impatto Ambientale.

### **Art. 4**

#### **Nomina, durata e compensi**

1. La Commissione dura in carica n. 3 (tre) anni (non oltre) ed i suoi membri possono parteciparvi per non più di una volta. È nominata con atto dirigenziale dell'ufficio competente, previa pubblicazione di apposito Avviso e verifica del possesso dei requisiti di cui al precedente art. 3, co. 2, da effettuarsi mediante comparazione dei curricula.

La valutazione dei curricula sarà eseguita da un'apposita Commissione, costituita da un numero minimo di tre componenti, composta dal Capo Settore "Assetto del Territorio", dal Capo Settore "Lavori Pubblici" e dal Capo Settore "Sviluppo del Territorio" o dal Segretario Comunale in sostituzione di uno dei predetti funzionari in caso di indisponibilità.

Essa provvederà alla valutazione comparativa dei titoli e dei curricula sulla base dei seguenti criteri, affiancati da un funzionario dell'Amministrazione Comunale all'uopo designato con funzione di segretario.

Ai partecipanti sarà attribuito un punteggio massimo complessivo pari a 30 punti come di seguito articolato.

In caso di parità di punteggio sarà preferito il candidato più giovane. **I candidati non selezionati, entreranno a far parte di una Short List da cui sarà possibile attingere per eventuali sostituzioni, che rimarrà valida per gli stessi tre anni di validità della Commissione Locale Integrata per il Paesaggio e la VAS.**

- a) **Attività professionale - massimo 20 punti**

- I. Attività professionale, svolta anche alle dipendenze di aziende private, almeno triennale nell' ambito delle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni anno di attività) - max 10 punti;
- II. Servizio prestato presso Pubbliche Amministrazioni nelle materie attinenti la selezione (1 punto per ogni anno svolto) - max 10 punti;

**b) Titoli di studio - massimo 5 punti**

- I. Laurea nella materie **attinenti** la selezione da ripartirsi in base al voto di laurea (**Vi**) con la seguente formula:

$$P_i = V_i/110 \times 5$$

- II. Diploma di scuola secondaria di secondo grado nella materie attinenti la selezione da ripartirsi in base al voto di diploma (**Vi**) con la seguente formula:

$$P_i = V_i/100 \times 4;$$

**c) Altri titoli nelle materie attinenti la selezione - massimo 5 punti**

- I. Dottorato di ricerca - (1,5 punti per ciascun corso);
- II. Master con esame finale attinenti alla materia urbanistica, di tutela del paesaggio e dell'ambiente - (0,5 punti per ciascun corso);

- d) Esperienze** in altre commissioni per il paesaggio (1,5 punti per chi è già stato componente di altra commissione comunale per il paesaggio);

- e)** Pubblicazioni in materia di tutela del paesaggio e dell' ambiente (0,2 punti per singola pubblicazione).

A parità di punteggi prevale il candidato più giovane. Il Comune di Capurso si riserva, comunque, la facoltà di non formare alcuna graduatoria e nominare e/o effettuare alcuna selezione fra i candidati partecipanti, qualora tra gli stessi non vi siano le figure in possesso dei requisiti professionali per come indicati all'art. 8 della L. R. Puglia n. 20/2009.

2. Il provvedimento di nomina dà atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto stabilito al precedente articolo 3.
3. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di oltre la metà dei suoi membri. Nella prima seduta la Commissione elegge fra i suoi membri il Presidente. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. I componenti della Commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'art. 7 del D.P.R. 16.4.2013, n.62 e dall'art. 51 c.p.c..
5. La Commissione in carica è comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque non oltre il termine perentorio di sessanta giorni.
6. Ai componenti spetta, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza a seduta giornaliera nella misura pari a quella percepita dai consiglieri comunali del Comune di Capurso e il rimborso chilometrico di viaggio. Tale importo, da ritenersi al netto dell'iva e degli oneri previdenziali se dovuti, ma comprensivo delle spese di viaggio e di quanto altro occorra allo svolgimento dell'incarico, verrà corrisposto con cadenza semestrale e sulla base delle presenze effettive.
7. Al R.U.P. non saranno corrisposte ulteriori competenze rispetto a quelle previste per legge per la posizione organizzativa già ricoperta e conformemente alle disposizioni Comunali vigenti. Nessun compenso aggiuntivo rispetto allo stipendio base è altresì

dovuto al dipendente del servizio/settore competente per lo svolgimento delle funzioni di segretario verbalizzante.

8. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio previsti dal D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni o dalla pianificazione paesaggistica regionale o in materia di VAS, sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per gli enti locali.
9. Le istanze inoltrate alle autorità competenti per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio e in materia di VAS devono essere corredate, pena il non avvio dell'iter istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento.
10. Determinazione degli oneri istruttori ai sensi dell'art. 10 bis della L.R.P. n° 20/2009 s.m.i.:

IMPORTO PROGETTO	TARIFFA
Fino a € 50.000,00	€ 100,00
Da € 50.000,00 a € 200.000,00	€ 200,00
Da € 200.000,01 a € 5.000.000,00	€ 200,00 + 0,015% della parte eccedente € 200.000,00
Da € 5.000.000,01 a € 20.000.000,00	€ 1.500,00 + 0,004% della parte eccedente € 5.000.000,00
Oltre 20.000.000,01	€ 2.250,00 + 0,001% della parte eccedente € 20.000.000,00

Tali oneri saranno periodicamente aggiornati secondo le modalità stabilite per l'adeguamento degli oneri concessori e disposizioni vigenti in materia. Ai fini del calcolo del valore posto a base della somma da corrisondersi a titolo di oneri istruttori, dovrà farsi riferimento al computo metrico estimativo asseverato redatto dal tecnico abilitato, in base all'ultimo aggiornamento del prezzario Regionale e in caso di piani urbanistici al costo di costruzione stabilito dalle tabelle parametriche regionali aggiornato e rapportato alla volumetria di progetto. I richiedenti le autorizzazioni ed i pareri paesaggistici e in materia di VAS devono versare preventivamente i diritti di segreteria (oneri istruttori) previsti dal presente Regolamento.

#### **Art. 5 Incompatibilità**

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio e negli ulteriori casi di incompatibilità previsti dalle leggi vigenti.
2. Sono parimenti incompatibili con la carica i funzionari tecnici della/e amministrazione/i interessate, gli amministratori comunali, i consiglieri comunali ed i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, devono esprimersi sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.
3. I commissari che, per ragioni professionali o personali, siano direttamente interessati alla trattazione di eventuali pratiche al vaglio della Commissione devono astenersi dall'esame, dalla discussione e dal giudizio in ordine alla pratica medesima allontanandosi dall'aula ed eventualmente essere sostituito da quello supplente al fine di garantire la componente specialistica. L'obbligo di astensione ricorre anche nell'ipotesi in cui la pratica da esaminare concerne il coniuge, ovvero parenti e affini entro il quarto grado, di uno dei componenti della Commissione. Della preventiva dichiarazione di astensione e del conseguente allontanamento dall'aula del commissario in situazione di conflitto di interessi viene dato atto nel verbale della

relativa seduta. I componenti della commissione si attengono al dovere di astensione nei casi disciplinati dall'articolo 7 del Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (A), emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

#### **Art. 6 Decadenza**

1. Le incompatibilità di cui all'art.5, commi 1° e 2°, anche se sorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza immediata da componente della Commissione.
2. E' causa di decadenza l'ingiustificata assenza in più di tre riunioni consecutive della Commissione.
3. Ricorrendo le ipotesi di cui ai precedenti commi, la decadenza è pronunciata con determinazione motivata del dirigente competente del Comune che provvede, contestualmente, alla nomina di un componente supplente, con le medesime competenze professionali del membro decaduto, il quale resta in carica fino alla scadenza naturale della Commissione.

#### **Art. 7 Convocazione e funzionamento**

1. La Commissione è convocata dal Presidente a mezzo di posta elettronica certificata almeno tre giorni prima della data di convocazione. Le sedute della Commissione possono svolgersi anche in via telematica.
2. Entro il termine di cui al comma 1°, il responsabile del procedimento mette a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza, anche in formato digitale.
3. La Commissione deve sempre motivare, anche se in maniera sintetica, l'espressione del proprio parere, in relazione alle previsioni degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti e della normativa in materia di VAS nei casi previsti.
4. Nell'esame dei progetti deve essere rispettato l'ordine cronologico risultante dalla data di protocollo della istanza.
5. Il verbale della seduta è firmato dal segretario estensore, dal Presidente e dai membri componenti la Commissione.
6. I verbali delle sedute, a cura del segretario della Commissione, sono raccolti in formato digitale in apposito archivio documentale e resi disponibili sul sito web.

#### **Art. 8 Rapporti con le strutture organizzative del Comune**

1. Rientra nei diritti di ciascun componente richiedere la visione dei documenti in possesso delle strutture organizzative comunali interessate, utili all'espressione del parere.
2. La predisposizione di una sede e di attrezzature e dei materiali necessari all'espletamento del mandato della Commissione è assicurata dal Comune di Capurso.

#### **Art. 9 Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni statali e regionali vigenti in materia, in quanto applicabili.